

SCHEDA TECNICA

ASSEGNO DI MATERNITÀ

La domanda va indirizzata al Sindaco entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o affidamento preadottivo,

Che cos'è

È un contributo economico a sostegno della maternità.

Possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie residenti nel Comune, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo, un bambino. In genere viene richiesto quando la madre non ha diritto ad altri trattamenti previdenziali o questi sono di importo inferiore.

L'importo complessivo dell'assegno per l'anno 2014 (ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001 n. 151), se spettante nella misura intera, è di €338,21 per 5 mensilità (€1.691,05 complessive); per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica (Ise), con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, deve essere inferiore o pari a € 35.256,84.

A chi è rivolto

Le madri, al momento della richiesta, devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere residenti nel Comune;
- non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità o percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'Inps o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune (per l'anno in corso euro €1.691,05);
- cittadine comunitarie: avere l'iscrizione anagrafica;
- cittadine extracomunitarie: essere in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. In fase di richiesta del permesso, la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno;
- cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche: non necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane.

Per avere diritto all'assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori. L'ISE è l'Indicatore di Situazione Economica, che viene calcolato tenendo conto del reddito e della situazione patrimoniale della famiglia.

Per nuclei di 3 persone l'ISE deve essere inferiore o pari a €35.256,84; per i nuclei con un numero di persone diverso, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. n.108/98 - rif. Comma 1, art. 65 legge n. 448/1998 (vedi Tabella in Allegati e documenti).

Tempi e iter della pratica

Il pagamento viene effettuato in un'unica rata dall'INPS, entro 60 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune. Come previsto dal decreto 201/2011, l'Inps non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a 1000 euro e quindi le uniche modalità sono il c/c bancario, c/c postale o libretto postale.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Che cos'è

È un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre figli minori di 18 anni.

L'importo massimo dell'assegno da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a €141,02 per 13 mensilità (€1.833,26).

Possono richiedere il contributo i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del Permesso di soggiorno per lungo periodo o Carta di soggiorno, residenti nel Comune di Prato e che convivono con tre o più figli minori che siano figli della persona richiedente, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.

Dal gennaio 2010, l'assegno viene riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

A chi è rivolto

I genitori devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere residenti nel Comune;
- avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
- cittadini comunitari;
- cittadini stranieri con status di rifugiati politici e/o di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari in possesso del Permesso di Soggiorno per Lungo Periodo/ Carta di Soggiorno
- avere una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori: per nuclei di 5 persone (3 figli minori) l'ISE deve essere inferiore o pari ad €25.384,91;
- per i nuclei con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. n. 108/98 – rif. Comma 1, art. 65 legge n. 448/1998 (vedi Tabella in Allegati e documenti).

L'ISE è l'Indicatore di Situazione Economica, che viene calcolato tenendo conto del reddito e della situazione patrimoniale.

Come si ottiene

Alla domanda di assegno per il nucleo familiare relativa al 2014 deve essere allegata l'attestazione ISEE del 2013, per tale motivo si invitano gli utenti a presentare la domanda solo quando sarà disponibile l'ISEE 2013.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2014, entro il 31-01-2015.

La validità è annuale, quindi anche le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente devono ripresentare la domanda e tutti i documenti necessari.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Circolare numero 4 del 15-01-2014

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni – Art. 65 legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 legge n. 97/2013. Estensione del diritto all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

SOMMARIO: Con la presente circolare vengono illustrate le modifiche apportate all’art.65 della legge n.448/98 dall’art.13, comma 1, della legge n.97/2013 in riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

L’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori ai sensi degli artt.65 legge n. 448/1998, art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e art.16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000, è una prestazione familiare concessa ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18. Tali norme hanno espressamente previsto che il richiedente sia cittadino italiano o comunitario residente nel territorio italiano. Successivamente, a seguito di apposite indicazioni ministeriali, è stato esteso il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria (circolare n.9/2010).

Si segnala che di recente, a conferma di quanto già previsto, la Corte Costituzionale, nell’ordinanza 196/2013 (pubblicata in G.U. 1^a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell’art.65 della L. 448/1998, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Ordinario di Monza con ordinanza del 9 marzo 2011.

Pertanto, finora l’Inps, nel recepire le disposizioni ministeriali, ha ribadito (Msg n.8468 del 16/05/2012, Msg n.7990 del 15/05/2013, Msg 12962 del 9/08/2013) che la normativa vigente dispone che l’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene concesso ai nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato (Art.80 legge 388/2000).

Peraltro, poiché, come previsto sempre dall’art.65 della L.448/98, comma 2, “l’assegno medesimo è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base dei dati forniti dai Comuni” l’Istituto ha dato seguito ai mandati di pagamento per le prestazioni di cui trattasi disposti dai Comuni di residenza dei cittadini richiedenti.

Nel frattempo, la problematica dell’estensione del trattamento di cui trattasi ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è stata affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha avanzato una proposta normativa in tal senso, attuata con la Legge 6 agosto 2013, n.97.

Tale norma, infatti, all’art.13 riporta le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in relazione alla procedura di infrazione 2013/4009, disponendo, al comma 1, che <all’articolo 65, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 le parole “cittadini italiani residenti” sono sostituite dalla seguenti: “Cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”>

Al comma 2 dell’art.65 L.448/98 si precisa, inoltre, che l’assegno di cui al comma 1 è concesso dai Comuni ed è corrisposto a domanda.

Nell’articolo 16 comma 1 del citato D.P.C.M. n.452/2000 viene disposto, altresì, che la domanda per l’assegno per il nucleo familiare può essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il

beneficio, a condizione che i requisiti previsti siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.

A far data dal 2013, pertanto, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

I Comuni potranno, conseguentemente, accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013.

I comuni procederanno, altresì, a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1 luglio 2013.

Il Direttore Generale
Nori

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

COMUNICATO

Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità). (14A01220)

La variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014). Pertanto:

- a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a €141,02; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a €25.384,91 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);
- b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a €338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a €35.256,84.